

**Penale Sent. Sez. 7 Num. 5815 Anno 2024**

**Presidente: APRILE STEFANO**

**Relatore: LANNA ANGELO VALERIO**

**Data Udiienza: 25/01/2024**

### **SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

MONTICELLI DANIELE ROSARIO nato a MELFI il 02/05/1987

avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

A large, stylized handwritten signature or mark is present in the lower right quadrant of the page. It consists of a long, sweeping line that curves upwards and then downwards, ending in a sharp hook. Below this main mark, there are several smaller, less distinct handwritten marks and initials, including what appears to be a capital letter 'R' and some other scribbles.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città, in data 17/02/2020, aveva dichiarato Daniele Rosario Monticelli colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e per l'effetto, ritenuta la continuazione fra gli episodi, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione Daniele Rosario Monticelli, a mezzo del difensore avv. Michele Mastromartino, deducendo violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., per essere intervenuta condanna in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e per omessa valutazione di atti, oltre che in relazione all'art. 526 cod. proc. pen., essendo intervenuta pronuncia di condanna in difetto della necessaria contestazione, essendo unico l'episodio contestato.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, essendo ormai maturato il termine massimo di prescrizione.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, essendo incentrato su censure aspecifiche, non consentite in questa sede e comunque manifestamente infondate. Deve rilevarsi, in proposito, che l'atto di impugnazione non individua singoli aspetti del provvedimento avverso da sottoporre a censura, tendendo invece a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito

3. La seconda doglianza è invece fondata, dal momento che il calcolo della pena è stato effettuato, ad opera dei Giudici di merito, mediante computo dell'aumento per continuazione; in realtà, era però ascritta una sola violazione, come può agevolmente evincersi dalla lettura del capo di imputazione trascritto nella sentenza impugnata.

4. Può vagliarsi, pertanto, la eventuale estinzione per prescrizione della fattispecie delittuosa in relazione alla quale si procede. Invero, il fatto risale al 21/11/2015 e il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni sei, elevabile a un massimo di anni sette e mesi sei. Tale termine massimo - in assenza di cause di sospensione - è vanamente decorso alla data del 21/05/2023.

5. Non ricorrendo quindi alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per essere il reato contestato ormai estinto per prescrizione.

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.